

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

=====COMUNE DI CALTIGNAGA=====

=====PROVINCIA DI NOVARA=====

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE E DI
CALTIGNAGA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI
SEGRETERIA COMUNALE DI 3^ CLASSE - ARTT. 30 E 98
COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000 E
ART.10 DEL D.P.R. N. 465 DEL 4.12.1997. =====**

L'anno duemilaundici il giorno _____ del mese di _____
in Garbagna Novarese (NO) presso la Sede Comunale – Piazza Municipio
n°10.=====

===== TRA =====

- il Comune di Garbagna Novarese, in seguito denominato anche come Comune “Capo convenzione”, rappresentato dal Sig. MILANESI Rag. Davide , nato a Novara il 17/07/1978 e residente in Garbagna Novarese - Via Matteotti n. 59/A - in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Garbagna Novarese (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e P.I. 00423600030);

E

- il Comune di Caltignaga, legalmente rappresentato dalla Sig.ra GARONE dott.ssa Raffaella, nata a Novara il 09/06/1962 e residente in Caltignaga (NO) in Via Novara n. 11, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Caltignaga (NO), la quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica

elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e P.I.
00304840036)=====

===== PREMESSO =====

- che i Comuni di Garbagna Novarese e di Caltignaga nell'ambito delle
forme associative e di collaborazione tra Enti, previste dall'art. 30 del
D.Leg.vo 267/2000 (TUEL), intendono addivenire al rinnovo del servizio in
forma associata per il funzionamento del reciproco Ufficio di Segreteria
Comunale; =====

- che l'art. 98, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000 consente espressamente ai
Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale,
nonché in base all'art. 10 del DPR 465/1997 sono state espresse le direttive
per i Comuni nei casi di convenzionamento per il servizio di segreteria in
ordine alla titolarità della sede convenzionata, alla nomina e revoca del
Segretario, oltre che alla ripartizione degli oneri economici e alla disciplina
del servizio; =====

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Ex-Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione
n.150 del 29.7.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di
costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale; =====

- che con deliberazioni n.135 del 25.5.2000 e n.164 del 27.7.2000 ha
espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle
Convenzioni medesime; =====

- che con deliberazione n. 113 del 2.5.2001 è stata fornita una interpretazione
autentica della precitata deliberazione n.150 del 1999; =====

-che con deliberazione n. 270 del 6.9.2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Ex-Agenzia nel caso di riclassificazione a seguito dell'avvenuto convenzionamento;=====

-che con deliberazione n. 17 del 5.2.2003 è stata introdotta una modifica alla precedente deliberazione n. 150 del 1999;=====

-che il Comune di Garbagna Novarese con deliberazione di Consiglio Comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/00 ha provveduto all'approvazione del presente atto di convenzione;=====

- che il Comune di Caltignaga con deliberazione di Consiglio Comunale n. del dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo 267/00 ha provveduto all'approvazione del presente atto di convenzione.=====

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare la convenzione di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue. =====

====ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE=====

1. – I Comuni di Garbagna Novarese e di Caltignaga nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3 del D.Lgs. 267/00, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, stipulano il rinnovo della presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di

regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.=====

===== ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE=====

1. – Come già evidenziato nella parte narrativa precedente del presente atto il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Garbagna Novarese, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionata.=====

2. – Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/00, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del DPR 4.12.97 n. 465.=====

3. – La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di Caltignaga.=====

4. – Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Ex-Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di rinnovo della convenzione si conviene con il Segretario già attualmente in servizio, quale titolare della Segreteria convenzionata di Garbagna Novarese e di Caltignaga, che continui automaticamente a ricoprire l'incarico di titolare della Segreteria medesima senza necessità di espletamento di opportuna procedura di individuazione dello stesso.=====

5. – In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art.15 comma 5, Il cpv. del DPR 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il

Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Garbagna Novarese nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.=====

6. – Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Caltignaga, provvederà altresì:=====

a) ad indicare alla competente Ex-Agenzia il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore a 6 mesi;=====

b) a richiedere e/o ad indicare all'Ex-Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;=====

c) ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.=====

=====ART. 3 –RAPPORTO DI LAVORO=====

Il Segretario Comunale, dipendente dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Garbagna Novarese e di Caltignaga. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.=====

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione l'applicazione degli istituti giuridici quali i congedi ordinari e straordinari nonché l'attivazione di tutti i rapporti previsti con l'Agenzia Autonoma secondo la vigente disciplina normativa.=====

=====ART.4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO=====

1.-A tal fine, il Segretario Comunale, nell'assumere il servizio convenzionato, presterà la propria opera di servizio continuativo in ognuno dei Comuni di cui sopra per il raggiungimento degli obiettivi delle rispettive Amministrazioni comunali, assicurando la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni, secondo concrete modalità di svolgimento del servizio determinate in accordo con i Sindaci.=====

2. –Al Segretario, compete, altresì, previ accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le incombenze relative all'esercizio delle sue funzioni anche di natura non ordinaria come l'assistenza agli organi.=====

3.- In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati. =====

4. – Resta, comunque, in capo al Segretario medesimo la facoltà di articolare in modo flessibile ed in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati il proprio calendario di presenze secondo valutazioni autonome in funzione del soddisfacimento delle esigenze operative degli Enti. =====

=====ART.5 – COLLEGIO DEI SINDACI=====

1. – Ai fini di garantire in maniera efficace a funzionale l'attuale forma convenzionata, viene rinnovata la costituzione del Collegio dei Sindaci,

composto di diritto dai due medesimi Sindaci pro-tempore dei Comuni contraenti, come organo di consultazione e di verifica per ogni singolo Comune ed in particolare nel caso di nomina e di revoca del Segretario Comunale. =====

===== ART. 6 – EMOLUMENTI E RIPARTO SPESE =====

1. - Entrambi i Comuni contraenti concorreranno nella misura di partecipazione pari alla metà, a sostegno delle spese complessive derivanti dall'erogazione degli emolumenti e dei conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, al quale compete per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di Garbagna Novarese e di Caltignaga il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. =====

2. – E' inoltre compreso il riparto delle spese riferite alla partecipazione di detto Segretario a convegni, giornate di studio, seminari attinenti a detta attività professionale che saranno autorizzate dal Comune di Garbagna Novarese. =====

3. – Al fine di garantire la dovuta erogazione degli emolumenti di cui ai commi 1 – 2 del presente articolo, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti ed enti previdenziali ed assistenziali il Comune di Garbagna Novarese si obbliga, quale Comune Capo Convenzione, all'anticipazione e al pagamento mensile degli stessi, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario titolare, predisponendo nella parte passiva del proprio bilancio annuale, gli stanziamenti relativi e nella parte attiva del medesimo bilancio la

previsione della somma che si presume di riscuotere dal Comune di Caltignaga. =====

4. – Resta, altresì, a carico del Comune Capo Convenzione l'anticipazione di ulteriori oneri derivanti da norme di legge o contrattuali che prevedano l'applicabilità di istituti economici anche retroattivi con riferimento al periodo di vigenza della convenzione. =====

5. – Il Segretario Comunale, in assenza di regolari servizi pubblici che collegano i due Comuni, viene autorizzato ad utilizzare la propria autovettura per i trasferimenti che dovrà effettuare per raggiungere dal Comune di Garbagna Novarese il Comune di Caltignaga e viceversa. La liquidazione ed il pagamento delle relative spese saranno effettuate sulla base delle tariffe ACI vigenti nel tempo e previa esibizione della relativa richiesta contenente la dichiarazione dei chilometri percorsi. Tali spese saranno a carico del Comune di Caltignaga.=====

6. – Ciascun Comune provvederà, invece, alla liquidazione ed al pagamento delle voci variabili della retribuzione, quali i diritti di segreteria e la retribuzione di risultato, nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.=====

7. – Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art.102 comma 5 del TUEL 267/00 nonché il rimborso delle spese di missione o di trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti nel tempo.=====

8. – In particolare, i diritti di Segreteria spettanti al Segretario comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del TULCP 4.2.1915, n. 148 nonché di cui all'art. 97, comma 4, lettera c) saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.=====

===== ART. 7 – GARANZIE =====

1. – A garanzia dell'esatto adempimento dei reciproci obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comune di Garbagna Novarese provvede all'anticipazione, in via ordinaria e continuativa, degli emolumenti mensili spettanti al Segretario Comunale di cui al precedente articolo e i due Comuni si obbligano in particolare rispettivamente a quanto appresso indicato:=====

a) – il Comune di Garbagna Novarese provvederà alla trasmissione al Comune di Caltignaga: =====

* entro 30 (trenta) giorni prima del termine legale dell'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto previsionale della spesa riferita agli emolumenti del Segretario Comunale dovuti per legge nel corso dell'anno di riferimento; =====

* entro 30 (trenta) giorni prima del termine legale dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di riferimento, del rendiconto della spesa sostenuta per la corresponsione di tutti gli emolumenti del Segretario Comunale dovuti per legge e/o provvedimenti nel corso dell'anno di riferimento; =====

b) – il Comune di Caltignaga provvederà nel corso dell'anno, sulla base del rendiconto previsionale della spesa presunta per la corresponsione degli emolumenti al Segretario Comunale, al pagamento con scadenza semestrale della propria quota parte di acconto compensata al 50%, nonché entro la data di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di riferimento, al pagamento a saldo della spesa sostenuta dal Comune di Garbagna Novarese sulla base del rendiconto di tale spesa trasmesso dallo stesso Comune, obbligandosi, altresì, su attestazione del proprio Responsabile del Servizio finanziario e dando ampio mandato al Tesoriere, in forza della presente convenzione, al pagamento di detta spesa.=====

2. Qualora comunque la situazione del Comune Capo Convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti al Comune di Garbagna Novarese degli acconti ulteriori nel corso dell'anno, salvo conguaglio finale.=====

3. Qualora il Comune di Caltignaga non provveda ai pagamenti delle proprie quote riferite agli emolumenti del Segretario Comunale, sia di alcuna delle

rate semestrali che della rata in un'unica soluzione a saldo, dette somme potranno essere riscosse dal Comune di Garbagna Novarese nella forme previste dall'art.3 del T.U. approvato con DPR 15.5.1963, n. 858 sentito il Collegio dei Sindaci di cui all'art. 5 della presente convenzione, fermo restando che eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo Convenzione entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della richiesta del saldo.=====

===== ART. 8 – DIRITTO DI ACCESSO =====

1. – A garanzia dell'esatta applicazione della presente convenzione, il Collegio dei Sindaci avrà libero accesso presso ogni rispettivo Comune, provvedendo in ordine: =====

- a) – alla generale verifica dell'osservanza dei reciproci impegni; =====
- b) – all'esatta previsione in bilancio delle reciproche spese; =====
- c) – all'apposizione del “visto” per accettazione, previa verifica ed attestazione della regolarità delle spese sostenute di cui all'art. 6, commi 1 – 2 della presente convenzione; =====
- d) – al tempestivo pagamento delle quote e debito, secondo l'osservanza del disposto di cui all'art. 7, comma 1 della presente convenzione.

=====ART.9 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO=====

1. – Il termine di durata della presente convenzione viene fissato al 31.12.2014 a decorrere dal 01.07.2011. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la stessa viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a

ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione.=====

2. – La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento mediante recesso unilaterale dalla medesima, prima della sua scadenza naturale, previa approvazione di deliberazione in tale senso da parte di uno dei Comuni convenzionati. La cessazione degli effetti giuridici avrà luogo, in tale fattispecie, decorsi 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui sopra.=====

3. – La convenzione potrà, altresì, essere sciolta in qualunque momento, con la decorrenza concordata tra i due Comuni, in caso di accordo consensuale deliberato dal Consiglio comunale dei rispettivi Enti.=====

4. – In caso sia di recesso unilaterale che per scioglimento consensuale saranno applicate le disposizioni delle deliberazioni n.150 del 15.7.1999 e n.113 del 2.5.2001 emanate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Nei suddetti casi i Sindaci avranno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune facente parte della convenzione il Segretario dovrà essere nominato. Ove non si giunga ad un apposito accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserverà la titolarità del Comune Capo Convenzione. Della scadenza naturale e di quella anticipata dovrà essere data comunicazione alla Ex-Agenzia, di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 7 commi 31 ter – 31 octies.=====

=====ART.10 – CLASSE DELLA CONVENZIONE=====

La presente convenzione è classificata in classe 3^a (terza) ovvero con popolazione compresa tra i 3000 e 10000 abitanti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.=====

=====ART.11 – NORMA DI CHIUSURA=====

1. – Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali.=====

2. – La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Garbagna Novarese e di Caltignaga verrà inviata, a norma dell'art.10 del DPR. 4.12.1997 n. 465, a cura del Comune Capo Convenzione, alla sezione regionale del Piemonte dell'Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, di cui alla legge 20 luglio 2010, n. 122, art. 7, commi 31 ter – 31 octies. Letto, confermato e sottoscritto.=====

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione di Garbagna Novarese=====

Rag. Davide MILANESI

Il Sindaco del Comune di Caltignaga=====

Dott.ssa Raffaella GARONE